



VERBALE N. 16 DELL'ADUNANZA DEL 18 APRILE 2024

L'anno 2024, il giorno diciotto del mese di aprile, nel Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) pratiche disciplinari;
- 2) pareri su note di onorari;
- 3) iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica (rel. Conss. Alesii, Canale);
- 4) formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua (rel. Cons. Addressi);
- 5) formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione;
- 6) ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato (rel. Conss. Comi, Canale);
- 7) trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio (rel. Cons. Lepri);
- 8) approvazione del verbale n. 15 dell'adunanza dell'11 aprile 2024;
- 9) comunicazioni del Presidente;
- 10) comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 11) comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
- 12) comunicazioni dei Consiglieri;
- 13) varie ed eventuali.

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri:

Avv. Paolo Nesta	Presidente
" Alessandro Graziani	Consigliere Segretario
" Paolo Voltaggio	Consigliere Tesoriere
" Antonio Caiafa	Consigliere
" Donatella Cere'	"
" Donatella Carletti	"
" Lucilla Anastasio	"
" Pietro Di Tosto	"
" Stefano Galeani	"
" Marco Lepri	"
" Alessandro Alberici	"



"	Cristiana Arditi di Castelvete	"
"	Vincenzo Comi	"
"	Alessia Alesii	"
"	Enrico Lubrano	"
"	Grazia Maria Gentile	"
"	Massimiliano Cesali	"
"	Laura Arpino	"
"	Carla Canale	"
"	Silvia Cappelli	"
"	Irma Conti	"
"	Giorgia Celletti	"
"	Maria Agnino	"
"	Angelica Addressi	"
"	Cristina Tamburro	"

I lavori hanno inizio alle ore 14.22.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Addressi, Agnino, Alberici, Alesii, Anastasio, Arditi di Castelvete, Arpino, Caiafa, Cappelli, Carletti, Celletti, Cerè, Cesali, Comi, Galeani, Gentile, Lepri, Tamburro.

Assume le funzioni di redattore del verbale il Consigliere Segretario Graziani.

- Si dà atto che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione dell'adunanza odierna, con l'ordine del giorno sopra trascritto ed hanno altresì ricevuto, con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza, la copia del verbale in approvazione e la bozza di quello odierno completa con tutti gli allegati.

Preliminarmente il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla scomparsa dell'Avv. (omissis), Collega di grande umanità e preparazione.

Il Consiglio esprime profondo cordoglio e si unisce al dolore e della Famiglia, porgendo le più sentite condoglianze.

- Il Presidente Nesta esprime le più sincere congratulazioni al Dott. (omissis) per la nomina a Procuratore Generale presso la Procura Generale di Roma.

Il Consiglio estende le più vive felicitazioni al Dott. (omissis), augurando un proficuo lavoro.



- Il Presidente Nesta esprime le più sincere congratulazioni al Dott. (omissis) per la nomina di Procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia.

Il Consiglio augura un percorso professionale di grande impatto e successo nella sua nuova e prestigiosa posizione.

Punto 1: pratiche disciplinari

- I Consiglieri Addessi e Cesali, delegati dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2023, rimettono al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Caiafa, prende atto.

Entra il Consigliere Lubrano.

- Il Consigliere Addessi informa che è pervenuto esposto da parte dell'Avv. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis), Presidente dell'Ordine degli Avvocati di (omissis). L'Avv. (omissis) ritiene sussistere la competenza territoriale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ex art. 3, del regolamento n.2/2014 del Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Cesali, Addessi, Carletti, Cerè, prontamente trasmette al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

- I Consiglieri Addessi e Cesali comunicano, che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 17 aprile 2024 la notifica della sentenza n. (omissis) resa nei confronti dell'Avv. (omissis), che ha rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la quale comminava la (omissis).

La sentenza n. (omissis) del CNF è stata notificata all'incolpato in data (omissis) e l'esecuzione ha effetto dal (omissis) fino al (omissis).

Il Consiglio manda agli Uffici Iscrizioni e Disciplina per le operazioni di propria competenza. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Punto 2: pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) - Avv. (omissis)



- Il Consigliere Galeani relaziona sull'istanza presentata il 9 gennaio 2024 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 21 dicembre 2023 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per euro (omissis) anziché euro (omissis);

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis);

delibera

- che ogni questione afferente all'esistenza della delibera (omissis) di conferimento dell'incarico all'Avv. (omissis) nonché alla determinazione del corrispettivo di cui agli accordi intercorsi tra le parti potrà essere definita eventualmente nelle competenti sedi giudiziarie;

- che il Consiglio, in questa sede si limita ad esprimere l'opinamento soltanto in ordine al rispetto dei parametri previsti dal DM applicabile nella fattispecie, nell'ipotesi in cui non sia stato concluso un accordo tra le parti;

REVOCA

ogni precedente delibera ed esprime il parere di congruità per euro (omissis) oltre rimborso spese generali, oneri previdenziali e fiscali, con riferimento alle prestazioni professionali svolte dall'istante nei giudizi RG (omissis) - (omissis) (omissis) e RG (omissis) - (omissis).

Punto 3: iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

Istanza accesso atti

(omissis)

AVV. (omissis) ((omissis))

(omissis)

AVV. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))



(omissis)

AVV. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

- Il Consigliere Alesii comunica che l'ufficio iscrizioni ha provveduto all'aggiornamento del regolamento di pratica forense.

Il Consigliere Alesii ritiene opportuno che ogni Consigliere provveda all'esame della predetta documentazione al fine di far pervenire osservazioni circa l'eventuale modifica del regolamento.

Il Consiglio dispone che eventuali osservazioni dei Consiglieri potranno essere inviate all'e-mail dell'Ufficio Iscrizioni entro il giorno 10 maggio 2024 al fine di permettere l'esame delle stesse nella successiva adunanza. È deliberata immediatamente esecutiva

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Adunanza sospesa alle ore 14.47.

Adunanza riprende alle ore 16.03.

Escono dall'aula i Consiglieri Comi, Cappelli, Cerè e Lubrano.

Entra il Consigliere Tesoriere Voltaggio.

Dott. (omissis)

(omissis)

Entrano i Consiglieri Comi e Cerè.

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

Dott. (omissis) ((omissis))

(omissis)



Dott.ssa (omissis) ((omissis))

(omissis)

Dott.ssa (omissis) ((omissis))

(omissis)

Dott. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Dott.ssa (omissis) ((omissis))

(omissis)

- Il Consigliere Alesii, relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012

Il Consiglio, vista l'istanza con la quale l'Avv. (omissis) chiede la sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di sospendere il suddetto professionista dall'Albo degli Avvocati di Roma

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti, con la quale i seguenti professionisti: (omissis) chiedono la variazione della propria iscrizione dall'Albo ordinario all'Elenco speciale annesso all'Albo; vista l'attestazione dell'ufficio legale di appartenenza; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dal R.D.L. 27/11/1933 n.1578, convertito con modificazioni nella L. 22/1/1934 n.36, e dal R.D. 22/1/1934



n.37, sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare dall'Albo ordinario i professionisti sopraindicati e di iscriverli nell'Elenco speciale annesso allo Albo

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario

Il Consiglio, visti i documenti, con i quali i professionisti: (omissis) variano di diritto la propria iscrizione dalla Sezione Speciale all'Albo Ordinario; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 96 del 2.2.2001 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di passare dalla Sezione Speciale D.Lgs. n.96/2001 i professionisti sopraindicati e di iscriverli nell'Albo Ordinario.

Cancellazioni a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Cancellazione dall'Albo per decesso

Il Consiglio, visti gli atti relativi alle iscrizioni degli Avv.ti (omissis) nell'Albo di questo Ordine dai quali risulta che i suddetti professionisti sono deceduti; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma i professionisti sopraindicati per decesso.

Specializzazioni

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012)

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali gli studenti: (omissis) in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, iscritti regolarmente all'ultimo anno del corso per il diploma di laurea in giurisprudenza



e nell'ipotesi prevista dall'art. 40 L. 247/2012, chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma ex art. 41 L. 247/2017; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma gli studenti sopraindicati.

Abilitazioni al Patrocinio sostitutivo

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i praticanti avvocati: (omissis) iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, chiedono di essere autorizzati ad esercitare il patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma, limitatamente alla competenza funzionale e per valore dell'ex Pretore e dinanzi ai Giudici di Pace dello stesso Distretto; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di autorizzare i dottori sopraindicati ad esercitare il patrocinio nei limiti e con le modalità già vigenti per il patrocinio avanti ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma.

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali i praticanti avvocati: (omissis) chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i praticanti avvocati suindicati.

Nulla Osta per trasferimento

(omissis)

Compiuta Pratica

(omissis)

Punto 4: formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

Il Consigliere Addessi comunica che:

- Il Consigliere Lubrano, unitamente alla Commissione Diritto Sportivo, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "I diritti del calcio. Profili giuridici legati al calcio in Italia" che avrà luogo il 29 aprile 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.



Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Modera: Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Diritto Sportivo).

L'IMPATTO DELLA RIFORMA SUL CALCIO IN ITALIA

Relatori: Dott. Andrea Abodi (Ministro per lo Sport), Avv. Giancarlo Viglione (Ufficio Legislativo FIGC), Avv. Umberto Calcagno (Presidente AIC), Dott. Giancarlo Abete (Presidente LND); Prof. Avv. Alessandro Di Majo (Collegio di Garanzia CONI - membro CDA RAI) "Calcio e diritti televisivi"; Prof. Avv. Fabio G. Poli (Direttore Organizzativo AIC) "I nuovi diritti del marketing"; Avv. Mario Assennato (Vice Presidente CFAS FIGC) "La professione di agente sportivo".

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori (due moduli da un'ora ciascuno).

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Caiafa, unitamente alla Commissione Crisi d'Impresa, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Sovraindebitamento: criticità e possibili soluzioni" che avrà luogo il 7 maggio 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Avv. Antonio Caiafa (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Crisi d'Impresa).

Relatori: Dott. Andrea Petteruti (Giudice Delegato Sezione Procedure Concorsuali Tribunale di Frosinone), Dott. Orazio Lauri (ODCEC Roma), Avv. Francesco Francavilla (Referente OCC Forense Roma), Avv. Francesca Romana Capezzuto (OCC Forense Roma).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Nesta, unitamente alla AIGE, comunica di aver organizzato una serie di incontri dal titolo "Il diritto europeo dei consumatori" che avranno luogo nelle date del 3/10/17 giugno 2024, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.



Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

3 GIUGNO 2024

IL DIRITTO DEI CONSUMATORI E IL RUOLO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Relatori: Prof. Roberto Baratta (Ordinario Diritto Internazionale e Diritto dell'Unione Europea presso Università degli Studi di Roma Tre), Avv. Fausto Caronna (Foro di Roma), Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

10 GIUGNO 2024

IL PRIVATE ENFORCEMENT DEL DIRITTO DEI CONSUMATORI

Relatori: Prof. Mario Renna (Docente presso Università degli Studi di Siena), Avv. Mario Siragusa (Presidente AIGE), Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

17 GIUGNO 2024

GREEN CLAIMS E GREEN WASHING

Relatori: Avv. Elisabetta Teti (Foro di Milano), Avv. Giulio Cesare Rizza (Avvocato Europeo), Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per singolo incontro (totale sei crediti formativi ordinari e tre crediti formativi deontologici) per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

Il Consigliere Arditi di Castelvetere protesta a nome proprio e del Consigliere Alberici, affermando di non essere stata coinvolta né negli eventi di cui sopra, né in un evento svoltosi il 17 aprile scorso in Sala Avvocati consiliare.

Il Presidente Nesta rende spiegazione riferendo che l'evento è organizzato in ambito della Commissione di Diritto UE e Internazionale e che l'evento del 17 aprile scorso era stato pubblicizzato.

Il Consigliere Celletti esprime solidarietà, associandosi al Consigliere Arditi di Castelvetere.

Anche il Consigliere Galeani esprime dissenso ritenendo che abbia avuto luogo l'esclusione di Consiglieri da eventi svolti in aula consiliare.

Il Consigliere Anastasio rende spiegazioni ulteriori.

Il Consigliere Cerè interviene condividendo le doglianze.



- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell'Avv. (omissis) per malattia cronica, come si evince dalla documentazione medica depositata a corredo della predetta istanza, il Consigliere Angelica Addessi, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato la sunnominata Avv. (omissis).

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Angelica Addessi, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresenta che sono state presentate in data 11 aprile 2024, da parte dell'Avv. (omissis), istanza di accreditamento per l'evento "(omissis)" in programma il (omissis) e (omissis) presso l'Aula Magna IIS "(omissis)" in (omissis) e presso l'Auditorium IIS "(omissis)" in (omissis).

Il Consigliere Addessi comunica che questo Consiglio non è competente per territorio relativamente all'evento in presenza ed è incompatibile per l'evento a distanza.

Il Consiglio approva.

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Addessi, passa all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 11 aprile 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della A.N.F. SEDE DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Deposito Telematico richieste UNEP. Gli atti depositabili con SLpct - La formazione dell'atto principale - I pagamenti e i rimborsi - Le utilità di SLpw per UNEP - Accortezze e wuorkaround", che si svolgerà il 9 e 16 maggio 2024 (stesso evento ripetuto);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per ciascun incontro, per specificità ed attualità del tema.



- In data 15 aprile 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA PENALE MILITARE dell'evento a partecipazione gratuita "Le riforme sono sempre corrette?", che si svolgerà il 15 maggio 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 11 aprile 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMMINO dell'evento a partecipazione gratuita "La figura dell'amministratore di sostegno a vent'anni dalla sua istituzione: luci, ombre e prospettive", che si svolgerà il 13 maggio 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per specificità della materia e qualità dei relatori.

- In data 11 aprile 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FERRARO-GIOVE E ASSOCIATI STUDIO LEGALE dell'evento a partecipazione gratuita "Corso di formazione sulla compravendita e locazione immobiliare, focus su contratto preliminare e contenzioso in materia di locazioni", che si svolgerà nelle date del 16/20/22/24/27/29 maggio 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere nove crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l'80% del corso.

Il Consiglio



- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio



- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio



- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio



- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio



- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per trasferimento attività all'estero;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Dottorando di Ricerca;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Punto 5: formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Il Consigliere Comi riferisce sulla istanza di iscrizione nell'Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall'Avv. (omissis).

(omissis)

Il Consiglio vista l'istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, rigetta la domanda.

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Punto 6: ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Il Consigliere Comi riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis),



il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) non ha prodotto documentazione idonea ad attestare la permanenza dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 79, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Comi riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) non ha prodotto documentazione idonea ad attestare la permanenza dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 79, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Comi riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. (omissis), nato il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che il Sig. (omissis) non ha prodotto documentazione idonea ad attestare la permanenza dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, facendo presumere,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 79, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Comi riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate dall'Avv. (omissis), curatore speciale delle minori (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis) e (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis).

il Consiglio

preso atto che il Magistrato ha accertato che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei minori è stata depositata in data successiva al termine dell'attività svolta dal curatore speciale,



revoca

le ammissioni al patrocinio statale n. (omissis) e n. (omissis) deliberate nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi degli artt. 78 e 109, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Su relazione del Consigliere Comi, sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Punto 9: comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Nesta, a seguito del rinvio della scorsa adunanza, riferisce sulla risposta pervenuta dal Tribunale di Sorveglianza in data 3 aprile 2024 successivamente all'invio della delibera adottata lo scorso 28 marzo con la quale l'Ordine chiedeva informazioni sullo spostamento delle udienze dall'Aula B di Piazzale Clodio a via Triboniano ed il tempestivo ripristino dell'Aula di Piazzale Clodio.

Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 13 aprile 2024 dall'Avv. (omissis), con la quale quest'ultimo trasmette il documento sottoscritto da molti Colleghi romani a sostegno della richiesta di intervento per impedire lo spostamento in corso dell'Aula di udienze del Tribunale di Sorveglianza di Roma presso la nuova sede di Piazza Adriana.

Nella suddetta nota si chiede l'intervento dell'Ordine con iniziative a tutela dell'esercizio della professione.

I Consiglieri Comi e Lepri, anche per il Consigliere Conti, in ordine al trasferimento della sede delle udienze del Tribunale di Sorveglianza rappresentano l'impossibilità che ciò avvenga senza pregiudicare il diritto di difesa e la partecipazione degli Avvocati romani alle udienze.

Ciò in quanto, allo stato gli Avvocati già svolgono l'attività professionale (in ambito penale) tra Piazzale Clodio, Via Arnaldo da Brescia, Piazza Cavour e Viale Gregorio VII sedi rispettivamente di ben quattro diversi uffici giudiziari: Tribunale Penale, Tribunale per i Minorenni, Cassazione e Giudice di Pace, privi, inoltre, di adeguati spazi di parcheggi per gli Avvocati. A ciò si aggiunga che proprio il Tribunale di Sorveglianza rappresenta una delle sedi giudiziarie dove manca il rispetto dell'orario di chiamata delle udienze con notevoli disagi (ore di attesa) per l'utenza ed i professionisti e spesso, al mero fine del rinvio per



carezza di istruttoria o mancanza di collazione degli atti del fascicolo processuale per la decisione. Pertanto, si ritiene inaccettabile l'ulteriore decentramento dell'ulteriore ufficio giudiziario del Tribunale di Sorveglianza presso via Triboniano.

Per quanto sopra, il provvedimento della Presidente (omissis) con cui si preannuncia il trasferimento dell'aula di udienza da Piazzale Clodio a Piazza Adriana, oltre a comportare la ferma opposizione dell'Avvocatura romana, costituisce anche l'opportunità per rappresentare all'Ill.mo Ministro della Giustizia la necessità di una non più rimandabile ricerca di una soluzione accentrata che vada in direzione di una città giudiziaria romana e non di un ulteriore ed ingestibile decentramento degli uffici giudiziari che non tiene in alcun conto la necessità del Foro romano che già tollera - obtorto collo - lungaggini per la trattazione dei processi e delle udienze che importano anche da parte della neo Presidente Finiti una soluzione in ordine ad una puntuale programmazione oraria ed al puntuale rispetto che soprattutto dopo la fase pandemica ha costituito un vulnus organizzativo non più sostenibile.

I Consiglieri Comi e Lepri chiedono alla Presidente (omissis) di tener conto della presente posizione e delle suddette richieste e pertanto di attivarsi per far revocare il provvedimento di trasferimento della sede in Via Triboniano (come già richiesto dall'Avvocatura) nonché di adottare una programmazione puntuale della trattazione delle udienze e di controllare il rispetto della stessa.

Il Consiglio prende atto e approva con delibera immediatamente esecutiva in considerazione della urgenza di rappresentare la posizione dell'Ordine degli Avvocati e dispone la trasmissione della presente delibera alla Presidente Dott.ssa (omissis) ed al Sig. Ministro della Giustizia Dott. Carlo Nordio per le rispettive competenze ed interessamenti. Si dispone altresì l'immediata diffusione sulla newsletter. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota della ASL di (omissis), pervenuta in data 4 aprile 2024, con la quale si trasmette, l'avviso di indagine esplorativo di mercato, con relativi allegati, teso all'individuazione di un operatore economico a cui affidare, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, il servizio di assistenza giuridico-amministrativa (advisory) per l'attuazione del partenariato pubblico privato finalizzato alla realizzazione del progetto di logistica integrata per farmaci e dispositivi medici in Regione (omissis).

Il Consiglio prende atto.



- Il Presidente Nesta riferisce che in data 10 aprile 2024 è stato trasmesso, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), l'invito al Congresso Giuridico dei Fori Siciliani e del Distretto di Palermo "(omissis)". La manifestazione, che si svolgerà a (omissis) dal (omissis) al (omissis), verterà sulle nuove sfide dell'intelligenza artificiale verso i diritti fondamentali dei cittadini ed i nuovi scenari della professione forense nell'immediato futuro. A fini organizzativi, sarà necessario confermare l'eventuale partecipazione.

Il Consiglio prende atto e autorizza il Presidente Nesta ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio ovvero altro Consigliere a partecipare all'evento, con oneri a carico del Consiglio. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, il Segretario Graziani e il Tesoriere Voltaggio riferiscono che è pervenuto il bilancio consuntivo al 31.12.2023 e preventivo dell'anno 2024 dell'OCF - Organismo Congressuale Forense e che verrà sottoposto all'assemblea degli Ordini Forensi il prossimo venerdì 19 aprile affinché si esprimano in merito alla eventuale approvazione.

Il Consigliere Cerè ritiene di non poter prestare approvazione al bilancio "al buio", non avendolo potuto visionare. Il Consigliere Galeani ritiene che il Presidente debba essere libero di esprimere il proprio voto in sede di assemblea.

Il Consiglio prende atto ed esaminato il bilancio delibera di dare mandato al Presidente di esprimere il voto in occasione dell'assemblea. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta il 10 aprile 2024 dall'Avv. (omissis) con la quale aggiorna il Consiglio circa gli sviluppi della questione, come da incarico consiliare ricevuto nell'adunanza dello scorso 21 marzo 2024, pendente presso il TAR (omissis) contro il Comune di (omissis).

Nella nota trasmessa il difensore del Comune di (omissis), propone di definire la controversia attraverso l'adozione da parte del Comune di un provvedimento in autotutela, con il quale si andrebbero ad eliminare, dall'oggetto della Convenzione, le attività il cui compenso è stato dal Consiglio contestato, il provvedimento di autotutela non farebbe riferimento al riconoscimento del vizio, ma alla presa d'atto che tali attività (domiciliazione e sostituzione d'udienza) non sarebbero in realtà necessarie al Comune, in quanto ormai superate dai processi telematici; inoltre le spese resterebbero a carico di ciascuna parte.



Il Consiglio prende atto e ringrazia l'Avv. (omissis) per l'attività svolta e che ha portato il Comune di (omissis) ad agire in autotutela nel senso sopra specificato.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 11 aprile 2024 dalla Corte di Appello di Roma, con la quale si chiede il parere per la conferma (secondo quadriennio) per i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.lvo 160/2006 e nello specifico riguardo ai sottoindicati magistrati:

- dott. (omissis) ((omissis));
- dott.ssa (omissis) ((omissis));
- dott. (omissis) ((omissis));

Il Consiglio prende atto ed esprime parere favorevole per la conferma. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta sottopone all'approvazione del Consiglio la bozza di convenzione trasmessa dal Rettorato dell'Università degli Studi (omissis) in data 29 marzo 2024, sulla scorta delle convenzioni già in essere con altre Università predisposta al fine di ampliare e qualificare l'offerta formativa in modo da rispondere adeguatamente, ex art.43 della l.247/12, all'obbligo dei tirocinanti di frequentare un corso della durata di 18 mesi.

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione.

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 16 aprile 2024, l'Avv. (omissis) con nota scritta, invita il Consiglio ad indire un incontro, alla luce della recente sentenza espressa dalla Cassazione, dell'(omissis) n. (omissis), relativa al ricorso sulla proclamazione degli eletti nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2023-2026.

(omissis)

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 16 aprile 2024, dall'(omissis) ((omissis)), con la quale si inoltra l'invito a prendere parte all'Assemblea dell'(omissis) che si terrà dal (omissis) all'(omissis), in (omissis), allegandone il programma e chiedendo di ricevere quanto prima la eventuale partecipazione.

Il Consiglio prende atto e ringrazia per l'invito.

È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce che è pervenuta, in data 17 aprile 2024, dall'Avvocatura dell'ATER del Comune di Roma, la



richiesta di pubblicazione dell'avviso di selezione per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per la concessione di n. 9 borse di studio a soggetti laureati in giurisprudenza da ammettere all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura dell'Ater del Comune di Roma con la scadenza per la presentazione delle domande fissata al 15 maggio 2024.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta dall'Organismo Congressuale Forense (OCF) in data 16 aprile 2024 con la quale si trasmettono i documenti presentati dallo stesso Organismo in occasione dell'audizione avuta nell'ambito dell'esame dello "Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, recante l'attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206" (Atto n. 137).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta in riferimento alla nota pervenuta in data 16 aprile 2024 dal Consiglio dell'Ordine di (omissis), esprime le congratulazioni al nuovo Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) Avv. (omissis) formulando i migliori auguri di buon lavoro.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta il 18 aprile 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma con la quale si informa che da lunedì 22 aprile la sale visione dei procedimenti 415 bis/408/411 e dibattimentali verrà ricollocata nei locali consueti siti al IV Piano dell'edificio C presso le stanze 414-416, conseguentemente nella suddetta giornata non sarà garantita la consultazione e gli appuntamenti già calendarizzati saranno cancellati.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

Entra il Consigliere Lubrano.

Punto 10: comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53



- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis)
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota, pervenuta dall'(omissis), in data 12 aprile 2024, con la quale si trasmette l'invito all'(omissis) che si terrà in (omissis) dal (omissis) al (omissis) relativamente al (omissis).

L'interesse a partecipare dovrà essere comunicato entro le ore 22.00 del prossimo 24 aprile 2024.

Il Consiglio prende atto e ringrazia per l'invito.

- Il Consigliere Segretario Graziani propone che, dovendo il personale fruire delle ferie già maturate e in considerazione della consueta riduzione estiva delle attività, gli uffici restino chiusi dal 12 al 23 agosto, con mantenimento -in tali giorni- di presidio e reperibilità per eventuali emergenze; propone, inoltre, la chiusura degli uffici nel pomeriggio di ogni giovedì del prossimo mese di agosto.

Il Consiglio prende atto e autorizza.

Punto 11: comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio ed il Consigliere Alesii, coordinatore del Dipartimento Iscrizioni e Pareri, comunicano la necessità di sostituire una delle macchine per il rilascio tesserini non più funzionante. A tal proposito si distribuisce il preventivo di spesa, pari ad Euro (omissis) più Iva, redatto dalla società che da anni cura la loro manutenzione e fornitura.

Il Consiglio approva la presa, con delibera immediatamente esecutiva.

Punto 12: comunicazioni dei Consiglieri

- I Consiglieri Galeani, Di Tosto, Cerè, Cappelli, Alberici, Arpino, Arditi di Castelvetere e Carletti segnalano al Consiglio il non funzionamento dei depositi telematici presso l'Ufficio UNEP Esecuzioni. L'Ufficio molto spesso non riesce a visualizzare le richieste nemmeno quando l'avvocato ha ricevuto la terza pec.



L'Ufficio riferisce di aver segnalato diverse volte la problematica e che, per fine anno (ossia tra ben 8 mesi), dovrebbero riuscire risolvere.

Si riferisce, inoltre, che l'indirizzo mail delle esecuzioni non è attivo, motivo per cui le mail che vengono inviate per avere chiarimenti tornano indietro e che agli unici due recapiti telefonici presenti sul sito non risponde nessuno.

Questi Consiglieri ritengono che, dato il malfunzionamento del sistema, sia indispensabile ripristinare le ordinarie modalità di deposito e chiedono che il Consiglio intervenga a tal fine anche delegando i medesimi.

Il Consigliere Galeani riferisce di aver avuto interlocuzione con il Dott. (omissis) in merito alle criticità esistenti e quest'ultimo si è impegnato ad ottenere un aumento del personale di due o tre unità al fine di poter disporre di uno sportello in cui possano essere presentati gli atti di esecuzione senza prenotazione.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Galeani che riferirà sul punto nel mese venturo.

- Il Presidente Nesta per conto del Consigliere Canale comunica di aver inserito nella Commissione rapporti e contenzioso PA ed Enti Locali la collega Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Addressi comunica di aver inserito nella Commissione Cultura le Colleghe (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Anastasio nella qualità di Responsabile della Commissione di Diritto vitivinicolo e Agroalimentare comunica di aver inserito nella suddetta Commissione i Colleghi (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Lubrano comunica di aver inserito nella Commissione Diritto Amministrativo l'Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Gentile comunica di aver inserito nella Commissione Diritto Bancario l'Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

Adunanza sospesa alle ore 17.24.

Adunanza riprende alle ore 17.31.

Escono i Consiglieri Lubrano e Gentile.



Punto 8: approvazione del verbale n. 15 dell'adunanza dell'11 aprile 2024

- Il Consigliere Segretario Graziani invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Il Consiglio, astenuti i Consigliere Celletti, Arpino, Gentile, a maggioranza approva il verbale n. 15 dell'adunanza dell'11 aprile 2024.

CHIARIMENTI DEONTOLOGICI

Prat. n. (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

artt. 6, 9, 23 e 24 CDF vigente

artt. 2 e 18 legge 247/2012

PAROLE CHIAVE

Mandato con rappresentanza di società di recupero crediti - Dovere di probità, di dignità, di decoro, d'indipendenza, di evitare incompatibilità, d'autonomia e di discrezionalità tecnica.

QUESITO

Si chiede se sussista o meno incompatibilità fra lo svolgimento della professione di Avvocato ed il ruolo di *mandatario con rappresentanza di una società di recupero di credito*, consistente nell'operare esclusivamente con *contatto telefonico*, senza obbligo di esclusività

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione Deontologica, Consigliere Caiafa e Consigliere Comi,

osserva

L'art. 2 della legge 247/2012 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense), che innova la disciplina precedentemente contenuta nell'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 conv. in legge n. 36/1934, sancisce che:

«1. L'Avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti».

L'art. 18 della legge 247/2012 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense), che innova la disciplina precedentemente contenuta nell'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 conv.



in legge n. 36/1934, specifica che la professione di Avvocato è incompatibile: **1)** con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente e con l'attività di notaio (fatte salve le eccezioni ivi indicate, ossia le attività di commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile e giornalista pubblicista, nonché quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale); **2)** con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale in nome proprio o altrui (fatti salvi incarichi di gestione di vigilanza in procedure concorsuali o relativi a crisi di impresa), **3)** con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali e con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri di gestione (fatto salvo il caso in cui l'oggetto della società sia esclusivamente quello di amministrare beni, personali o familiari o il caso di enti, consorzi pubblici e società a capitale interamente pubblico); **4)** con qualsiasi attività di lavoro subordinato.

L'art. 6 CDF statuisce che: «1. L'Avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo. 2. L'Avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense».

L'art. 9 CDF statuisce che: «1. L'Avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L'Avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense».

L'art. 23 III comma CDF statuisce che: «3. L'Avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'Art. 25».

L'art. 24 II comma CDF statuisce che: «2. L'Avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale».

Mentre le ipotesi di incompatibilità sono ritenute tassative e, quindi, sono soltanto quelle elencate nell'art. 18 della legge 247/2012 (C.N.F. sentenza 27 marzo 2023 n. 46 e C.N.F. parere 26 aprile 2017 n. 27), le altre norme sopra citate hanno, invece,



natura di norme di chiusura, per consentire di sanzionare condotte non espressamente e tassativamente individuate, ma disciplinarmente rilevanti (C.N.F. sentenza 27 settembre 2018 n. 110).

In particolare, l'art. 9 CDF tutela l'immagine dell'Avvocatura e, quindi, la credibilità della categoria (C.N.F. sentenze del 27 luglio 2016 n. 247 e del 25 maggio 2018 n. 52), in quanto i concetti di *probità*, *dignità* e *decoro*, costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli Avvocati e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura del legale, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (C.N.F. sentenza 25 maggio 2018 n. 52).

I principi di *autonomia*, *indipendenza* e *discrezionalità tecnica*, enunciati dal citato art. 2 della legge 247/12 e nei già menzionati artt. 6, 23 e 24 CDF., sono, invece, espressione della funzione pubblicistica alla quale assolve l'Avvocato quale fondamentale "*strumento*" del diritto di difesa e necessario "*partecipe*" dell'esercizio diffuso della funzione giurisdizionale (Corte Cost., 11 giugno 1975, n. 137 e Corte Cost., 27 maggio 1996, n. 171).

La *ratio* delle citate disposizioni si rinviene nell'esigenza - peraltro già avvertita nella previgente legge professionale forense (precisamente, con quanto disposto dall'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) - di tutelare la libera determinazione del professionista e di rispettare al contempo le esigenze di *autonomia*, *prestigio* ed *efficienza* della classe forense (SS.UU. n. 2848 del 1976).

Dunque, lo scopo delle disposizioni sopra citate è tutelare l'autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extraprocessuale dell'Avvocato nell'interesse della parte assistita, evitando tutte quelle attività idonee ad incidere negativamente sul libero esercizio professionale, perché rivolte alla cura di particolari e diversi interessi (C.N.F., parere del 24 maggio 2012, n. 28 e C.N.F., decisione del 21 aprile 2011, n. 57).

Il codice civile del 1942 ha segnato una netta distinzione tra la figura del *mandatario* e quella del *libero professionista*: nel mandato il cliente si fa sostituire nel compimento di un'attività negoziale; la prestazione consiste nel compiere atti giuridici e prevale il compimento dell'attività in sostituzione del mandante; invece, nel contratto opera intellettuale il cliente si affida alla conoscenza, prevale la funzione di messa a disposizione delle conoscenze tecniche da parte del mandatario e la prestazione consiste nell'eseguire un servizio a carattere prevalentemente tecnico, di tipo intellettuale.

Nella fattispecie di cui agli artt. 2229 e segg. cod. civ. non si



rinviiene un sistema di imputazione degli effetti giuridici dell'attività in capo al professionista, che invece contraddistingue il rapporto di mandato; lo svolgimento dell'opera professionale nell'interesse del cliente, quindi, non ha carattere interpositivo, in quanto è un elemento distintivo del sinallagma negoziale della fattispecie.

L'attività stragiudiziale di consulenza ed assistenza dell'Avvocato esula, pertanto, dalla disciplina del mandato e rientra, piuttosto, in quella del contratto d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 cod. civ., sia sotto il profilo soggettivo, poiché l'Avvocato è a tutti gli effetti un professionista intellettuale, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto la sua opera risponde ai canoni di *intellettualità, professionalità, indipendenza e autonomia*.

L'assunto è confermato dalla giurisprudenza che applica al contratto del professionista legale le disposizioni sul mandato *solo se compatibili con la fattispecie di cui agli artt. 2229 cod. civ.* e con esclusivo riferimento all'attività dell'Avvocato che si concreta nella *rappresentanza processuale*, fondata sulla procura alle liti ex art. 83 cod. proc. Civ. (cfr Cass., 6 luglio 2015, n. 13927 e Cass., 19 marzo 2003, n. 4015).

La forte valenza pubblicistica dell'attività dell'Avvocato impone e giustifica, tuttavia, limitazioni eccezionali rispetto alla disciplina dell'attività sia stragiudiziale che giudiziale.

Il rapporto tra cliente e Avvocato non è infatti soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto semplicemente ad una logica di mercato, basti pensare che: **i)** *l'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli* al cliente non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state richieste sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (cfr Cass., 9 luglio 2018, n. 19147); **ii)** *la decisione circa l'opportunità* di azionare un diritto è una tipica attribuzione tecnica del difensore, il quale, per non incorrere in responsabilità, ha il dovere dissuadere il clienti dall'avviare un contenzioso dallo stesso ritenuto infondato (cfr Cass., 23 giugno 2016, n. 13008); **iii)** *l'Avvocato è tenuto a seguire le indicazioni* fornite dall'assistito sulle argomentazioni da spendere o da tacere nell'ambito del citato contenzioso *solo a condizione* che lo abbia informato in modo adeguato di tutte le alternative possibili e delle conseguenze della scelta (cfr Tribunale Verona, 26 gennaio 2016, in www.iusinaction.com/accesso-alle-sentenze-di-merito/); **iv)** *nel processo civile* né la revoca né la rinuncia privano il difensore della capacità di compiere o ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti al procuratore "alle liti" non sono quelli che



liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono quelli attribuiti dalla legge al professionista (cfr Cass., 19 aprile 2017, n. 9861).

Ciò premesso, va evidenziato che la rilevanza disciplinare del rapporto che si prospetta nella richiesta di chiarimenti deontologici va rapportata alle concrete modalità di esplicazione del rapporto medesimo.

L'inquadramento normativo (*mandato con rappresentanza*) proposto ad un Avvocato incaricato da una società di recupero di credito potrebbe, dunque, contrastare con citati doveri di autonomia e discrezionalità tecnica nel caso in cui tale mandato ne *comprenda, imponga e limiti* le concrete modalità di svolgimento.

Il citato mandato con rappresentanza eventualmente conferito ad un Avvocato potrebbe, configurare, inoltre, una violazione del citato dovere di *evitare incompatibilità* nel caso in cui lo stesso concretizzi una sorta di "*immedesimazione organica*" del medesimo professionista nella società, nel senso di averne la *rappresentanza sostanziale e non soltanto processuale* o limitata a quelle attività esercitabili in ambito processuale ed implicanti rappresentanza sostanziale (come transigere e sottoscrivere accordi conciliativi dinanzi l'autorità giudiziaria), né potrebbe tradursi nello svolgimento di altra attività di lavoro autonomo incompatibilità, quale ad esempio quella di agente della società in questione.

Parimenti, l'indicata *attività (meramente) telefonica di sollecitazione* dei debitori all'adempimento - anche nell'ottica della necessaria *dignità e decoro* con cui va esercitata la professione - non potrebbe essere effettuata con l'utilizzo di mezzi e strumenti della società e presso sedi della medesima, né potrebbe tradursi in condotte che sviliscano la figura dell'Avvocato (ad esempio, facendolo apparire come un mero addetto ad un *call center*) e neppure concretizzarsi in forme -pur soltanto verbali - di pressione sul debitore che abbiano i caratteri della *intimidazione* e della *minaccia di azioni* indebite o sproporzionate.

In tal senso, si segnala la sentenza 28 ottobre 1999 n. 185 del Consiglio Nazionale Forense, secondo la quale «*Viene meno ai doveri di dignità, lealtà e indipendenza il professionista che costituisca una società di recupero crediti, partecipandovi come socio accomandante, che presti la propria opera senza chiara autonomia di giudizio e senza libertà di azione in favore della predetta società, che dia vita ad una immedesimazione dell'attività professionale con l'attività sociale, utilizzata, peraltro, come strumento di accaparramento di clientela*».

Concludendo

alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.



Punto 7: trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Nulla da deliberare.

- Il Presidente Nesta dichiara chiusa l'adunanza alle ore 17.41; convoca contestualmente la prossima adunanza ordinaria per il giorno 23 aprile 2024 all'ora da comunicarsi con l'ordine del giorno che sarà successivamente inviato a mezzo pec.

Prima della chiusura dell'adunanza, nessun Consigliere ha chiesto che venga acquisita trascrizione della registrazione audio della adunanza.

Il Segretario
(Avv. Alessandro Graziani)

Il Presidente
(Avv. Paolo Nesta)